



## **Promemoria relativo alla divulgazione di dati personali per ricerche su determinate persone (genealogia)**

### **1. In generale**

I dati personali contenuti nei registri federali dello stato civile, tenuti dal 1876, sono soggetti alle severe prescrizioni in materia di protezione di dati dell'ordinanza federale sullo stato civile. Questo vale senza limitazioni con riferimento ai registri collettivi (registri dei cittadini e registri delle famiglie), per i quali si distingue tra genealogia esente da autorizzazione e genealogia soggetta ad autorizzazione. Sono per contro esclusi dalla menzionata protezione dei dati i seguenti registri particolari:

- registri delle nascite fino al 1899
- registri dei matrimoni fino al 1929
- registri delle morti fino al 1959

Le informazioni possono essere ottenute presso gli uffici dello stato civile. I registri particolari fino al 1917/17 possono essere consultati presso l'Archivio di Stato a Coira come pure i registri ecclesiastici, nei quali sono stati registrati i dati personali fino al 1875.

### **2. Genealogia esente da autorizzazione**

Senza un'autorizzazione risultante dal diritto di vigilanza, gli uffici dello stato civile possono divulgare dati personali concernenti antenati in linea diretta del richiedente deceduti (genitori, nonni, bisnonni, ecc.). Sono considerati simili dati il nome e il cognome, la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale, nonché i dati biografici (ovvero luogo e data di nascita, del matrimonio e del decesso). Se il richiedente si fa rappresentare da un terzo, all'ufficio dello stato civile va esibita la relativa procura.

La divulgazione soggetta a tassa avviene ogni volta attraverso estratti, informazioni scritte o fotocopie autenticate.

### **3. Genealogia soggetta ad autorizzazione**

#### **a) Principio**

I dati personali che servono alla ricerca delle linee collaterali vengono resi noti se il loro ottenimento presso le persone interessate non è possibile o non è palesemente esigibile. La divulgazione dei dati avviene in virtù di un'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio della migrazione e del diritto civile dei Grigioni nell'esercizio delle sue facoltà di vigilanza sullo stato civile.

#### **b) Forma della divulgazione**

I registri dei cittadini tenuti tra il 1876 e il 1928 possono essere visionati dai ricercatori stessi per quel che riguarda dati fino al 1910 (data determinante: apertura di un foglio). Presso gli uffici dello stato civile, ciò avviene in presenza dell'ufficiale responsabile, che per una sua eventuale collaborazione fattura 75 franchi ogni mezz'ora. In alternativa, la ricerca può avvenire presso l'Archivio di Stato dei Grigioni. Qui i registri dei cittadini di tutti gli uffici dello stato civile sono accessibili in forma digitale (dati fino al 1910).

Non viene concessa visione nei registri delle famiglie tenuti a partire dal 1929. I competenti uffici dello stato civile rilasciano informazioni scritte in merito ai dati desiderati.

#### **c) Procedura e costi dell'autorizzazione**

##### **aa) Inoltro all'Ufficio della migrazione e del diritto civile**

La domanda di rilascio dell'autorizzazione va di principio presentata all'Ufficio della migrazione e del diritto civile, Grabenstrasse 15, 7000 Coira. Per quanto riguarda le indicazioni necessarie, consultare il modulo di domanda. La tassa per l'autorizzazione da parte dell'autorità di vigilanza si orienta all'onere di tempo e ammonta almeno a 75 franchi.

##### **bb) Inoltro all'Archivio di Stato dei Grigioni**

L'inoltro di domande all'Archivio di Stato dei Grigioni è ammesso se è possibile svolgere le ricerche relative ai dati personali protetti nei registri dei cittadini consultabili presso l'Archivio. L'Archivio di Stato procede a un esame preliminare della domanda e la trasmette in seguito all'Ufficio della migrazione e del diritto civile con una proposta. Per questa procedura non vengono rimosse tasse. L'autorizzazione concerne tuttavia solo la presa in visione degli atti presso l'Archivio di Stato. Presso l'autorità di vigilanza è possibile chiedere un ampliamento agli uffici dello stato civile con una procedura separata soggetta a spese.

#### **d) Approvazione e oneri**

Un'eventuale autorizzazione viene vincolata a oneri che servono sia alla protezione dei dati, sia alla sicurezza dei dati (protezione dei registri). Si chiarisce ad esempio che

- la consultazione è vincolata allo scopo e deve servire esclusivamente al lavoro di ricerca;
- si possono consultare solo le parti dei registri necessarie alla ricerca;
- la consultazione è ammessa solo in presenza di un collaboratore competente dell'ufficio dello stato civile (eccezione Archivio di Stato);
- è severamente vietato portare i registri al di fuori del locale dell'ufficio dello stato civile;
- se nel quadro del lavoro di ricerca si trovano dati relativi a persone in vita, simili indicazioni possono essere usate solo con il consenso delle persone interessate;
- le contravvenzioni vengono punite con la multa conformemente all'art. 292 del Codice penale svizzero.

#### **e) Durata di validità**

Le autorizzazioni vengono rilasciate per una durata di 12 mesi. Le autorizzazioni rilasciate non vengono prorogate. Alla scadenza dei 12 mesi, in caso di bisogno va inoltrata una nuova domanda.